

Attestato di Prestazione Energetica (APE), dall'1 luglio 2015 si cambia (di nuovo)



09/03/2015 - E' ormai pronto, dopo l'intesa espressa dalla Conferenza unificata, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) che riscriverà totalmente l'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)** con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.

Il nuovo decreto che verrà pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni definisce le **modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici**, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili nonché le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 192.

Dopo norme l'aggiornamento di ottobre 2014 delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 ([leggi articolo](#)), **dall'1 luglio 2015 cambierà tutto (di nuovo)**. Era attesa, infatti, da tempo la definizione del decreto attuativo dell'articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che ha aggiornato il DLgs n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero (2010/31/UE). Decreto attuativo che sarà discusso nella conferenza unificata del 28 gennaio 2015 e che riscriverà totalmente l'**attestato di prestazione energetica** con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.

Il provvedimento definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. In particolare, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:

- adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (per edifici o unità immobiliari sia pubblici che privati, di nuova costruzioni o sottoposti a ristrutturazione) che consentano il conseguimento di livelli ottimali in funzione dei costi (tali requisiti sono aggiornati almeno ogni 5 anni);
- definizione di "edificio a energia quasi zero" e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di quest'ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.

Nonostante le nuove metodologie si applichino solo alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di promuovere l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è indicato che le Regioni le Province autonome e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) collaborino per la definizione e l'aggiornamento:

- delle metodologie di calcolo;
- dei requisiti minimi di edifici e impianti;
- dei sistemi di classificazione energetica degli edifici;
- del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

- dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

Entrando nel dettaglio, il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati (di cui uno con due appendici):

- **art. 1** - Ambito di intervento e finalità
- **art. 2** - Definizioni
- **art. 3** - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
- **art. 4** - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
- **art. 5** - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
- **art. 6** - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
- **art. 7** - Strumenti di calcolo
- **art. 8** - Abrogazioni e disposizioni finali
- **art. 9** - Entrata in vigore
- **Allegato 1** - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
- **Appendice A all'Allegato 1** - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica
- **Appendice B all'Allegato 1** - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
- **Allegato 2** - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

A cura di **Gianluca Oreto** -

[Riproduzione riservata]